

CAMERA DEI DEPUTATI N. 748

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **TOMBESI**

Presentata l'11 novembre 1976

Concessione dell'indennizzo definitivo ai titolari di beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nella Zona B del territorio di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — È con un senso di profonda amarezza che presento questa proposta di legge che vuole essere un atto di riparazione nei confronti dei fratelli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia che le dolorose conseguenze dell'ultimo conflitto hanno costretto ad abbandonare la loro terra, non per una calamità naturale ma perché insofferenti di un regime liberticida.

Circa 350 mila persone hanno preso la via dell'esilio abbandonando una vasta zona di circa 8.800 Kmq. nella quale si trovavano tutte le loro proprietà mobiliari e immobiliari.

Si tratta di un territorio nel quale si trovano importanti centri urbani, come Fiume, Pola e Zara, dotati di notevoli complessi industriali e portuali, zone turistiche di rinomanza internazionale, come Abbazia, Brioni, Portorose, nonché numerosi altri centri industriali, minerari e agricoli e forestali, come Rovigno, Capodistria, Isola, Albona e Villa del Nevoso, per non menzionare che i più conosciuti.

Con l'abbandono di questi territori, gli esuli hanno perduto completamente il frutto del lavoro e del risparmio di intere generazioni, per la maggior parte di operai, contadini e pescatori.

Ad accentuare maggiormente il loro sacrificio basterà accennare al fatto che, a differenza di tanti altri connazionali colpiti da gravissime calamità naturali come i terremoti del Belice e del Friuli, o le vittime di eventi bellici, le genti giuliano-dalmate hanno perduto anche il suolo sul quale avevano edificato le loro case.

Una esatta valutazione dei danni così subiti sarebbe pressoché impossibile, anche se non sarebbe esagerato parlare di migliaia di miliardi.

Limitandoci alle valutazioni che fino ad ora sono state fatte in via ufficiale dall'UTE-Stimerfe, il valore dei beni dei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di Pace ammonta a circa 3 miliardi di lire al 1938, e quelli della Zona B a circa 800 milioni.

Da notarsi che l'originaria valutazione dei soli beni dei territori ceduti (Zona B esclusa) è stata di 130 miliardi di lire alla data di entrata in vigore del Trattato di Pace (15 settembre 1947).

Tale importo però, in sede delle laboriose trattative internazionali per la soluzione del problema di Trieste, ha portato all'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, in forza del quale l'Italia ha ridotto

a soli 45 miliardi le proprie pretese avendo diffalcato 85 miliardi richiesti dalla Jugoslavia per danni di guerra.

Per questo ha messo a disposizione dei profughi per gli indennizzi solo 45 miliardi a cui si sono aggiunti successivamente 1,5 miliardi.

Ma l'inizio della corresponsione delle anticipazioni, ha avuto luogo almeno una decina d'anni dalla perdita dei beni, mentre per la così detta liquidazione definitiva gli interessati hanno dovuto attendere almeno una ventina d'anni, quando non siano ancora oggi in attesa del sospirato indennizzo.

A ciò si aggiunga che le stime di valutazione sono state almeno del 30 per cento inferiori al reale valore, che non è stato tenuto in alcuna considerazione il valore di avviamento delle imprese, che non sono stati corrisposti gli interessi dalla perdita dei beni alla data del pagamento, che in fine non si è tenuto conto della svalutazione della moneta.

Per chiarire meglio come è stato « risolto » il problema degli indennizzi, che troppo spesso è stato oggetto più di disquisizioni giuridiche che di una manifesta e concreta volontà politica di dare, a chi tutto ha perduto, una tangibile rifusione dei danni, mi sembra utile fare richiamo a cifre e dati ufficiali.

A tutt'oggi il Ministero del tesoro (compresi beni di partecipazione statali, che non avrebbero dovuto essere indennizzati), ha pagato circa 69 miliardi di lire, dei quali 46,5 circa avuti dalla Jugoslavia.

L'esborso del Governo italiano di 22,5 miliardi non rappresenta nemmeno una modesta quota parte degli interessi sul capitale pagato in oltre due decenni di snervante attesa.

Dal punto di vista commerciale si può dire che il Governo italiano ha fatto un buon affare, ma è avvilente pensare che ciò è avvenuto a danno di povera gente che ha perso tutto.

Per la Zona B invece i beni, per i quali nessun accordo è ancora intervenuto con la Jugoslavia, sono stati valutati dall'UTE-Stimerfe in circa 800 milioni al 1938 e per tali beni, liquidati con i criteri di quelli dei territori ceduti, il nostro tesoro ha pagato ai danneggiati anticipazioni, sempre nel corso di oltre vent'anni, di circa 16 miliardi, su un valore reale odierno di non meno di 138,5 miliardi.

Come si può desumere dalle cifre esposte per un patrimonio stimato certamente in difetto, sul quale non sono stati corrisposti interessi o indennità per mancato reddito, è stata pagata una cifra che si aggira a meno del 10 per cento del suo valore reale.

Per poter risarcire almeno in parte i danni subiti dai profughi è stata predisposta la presente proposta di legge, con la quale, tenuto conto della situazione attuale si intende risolvere definitivamente questo angoscioso problema.

Con l'articolo 1 si stabilisce che ai titolari di beni abbandonati sarà corrisposto un indennizzo definitivo, a saldo di ogni loro pretesa, pari a quattro volte l'importo già percepito a titolo di anticipo. I criteri su cui ci si è basati per determinare tale indennizzo sono i seguenti:

a seguito dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 il debito jugoslavo per i beni italiani abbandonati nei territori ceduti è stato ridotto, dagli originari 130 miliardi di lire, a 45 miliardi, cui successivamente la Jugoslavia ha aggiunto circa 1,5 miliardi di lire, per una somma totale di circa 46,5 miliardi di lire.

È residuo quindi a favore dei danneggiati un credito di 83,5 miliardi di lire al 1954. Poiché dai dati ISTAT risulta che la svalutazione della lira dal 1954 al primo semestre del 1976 è passato dal coefficiente 58,6 al coefficiente 188,54, ne risulta che a seguito del mancato pagamento la somma di cui trattasi deve essere rivalutata moltiplicandola per il coefficiente risultante dal rapporto tra l'indice di svalutazione del 1954 e quello del 1976 cioè $(188,54 : 58,06) = 3,22$ circa.

Si ottiene così la somma di 268,870 miliardi, dalla quale vanno dedotti i 20 miliardi corrisposti dal tesoro in base alla legge 6 marzo 1968, n. 193, per cui il credito attuale degli interessati è di 248,870 miliardi.

Lo stesso criterio è stato applicato per quanto concerne i beni abbandonati nella Zona B. Il loro valore è stato stimato in 800 milioni al 1938. Se, come sarebbe stato doveroso, il tesoro avesse indennizzato la perdita di tali beni nel 1954, avrebbe dovuto corrispondere ai loro titolari $(800 \times \text{coefficiente di svalutazione della lira nel 1954, ossia } 800 \times 58,06) 46,44$ miliardi. Finora ne sono stati corrisposti solo 16, di modo che debbono esserne corrisposti an-

cora 30,44 al valore 1954 e dunque al valore attuale (30,44×3,22) 98 miliardi circa.

In totale quindi, debbono essere corrisposti ai titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti in base al Trattato di Pace e nella ex Zona B (248,87+76,4) 346,37 miliardi.

Questa somma è il risultato della rivalutazione al valore attuale della lira delle stime già effettuate dall'UTE al valore 1938 e dalla quale sono stati già dedotti degli anticipi finora corrisposti.

Essa consentirebbe di corrispondere agli interessati un indennizzo pari a quattro volte gli importi da essi già percepiti.

Da rilevare che anche con tale rivalutazione degli indennizzi che mantiene in vigore il sistema scalare di pagamento, permane una falciatura notevole dei patrimoni specialmente di quelli di valore superiori alle 200.000 lire al 1938.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la disposizione appare ovvia in quanto vuole salvaguardare gli interessi degli eredi di quei cittadini italiani che in conseguenza delle restrittive disposizioni del Trattato di Pace e dei conseguenti atti d'imperio delle autorità jugoslave non hanno potuto conservare la cittadinanza italiana e sono stati privati dei loro beni.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 vogliono risolvere secondo un principio di

equità situazioni che si trascinano ormai da un trentennio.

L'articolo 5 mira a snellire al massimo la procedura di liquidazione, tenendo conto che il pagamento fino ad ora ha avuto luogo con esasperante lentezza anche in conseguenza delle numerose pratiche di successione che nel frattempo si sono aperte. Si ravvisa l'opportunità di non accentrare in un unico ufficio un numero eccessivo di pratiche.

L'articolo 6 rispecchia la carenza di una adeguata tutela da parte delle nostre autorità delle tombe situate nei territori ceduti alla Jugoslavia, per cui le disposizioni da essa attuate offendono quel sentimento di pietà verso i defunti profondamente radicato nella coscienza delle genti giuliano-dalmate.

L'articolo 7 tende a riparare alla situazione che si è verificata con l'apertura di numerose successioni determinata dall'eccessiva lentezza delle liquidazioni.

Onorevoli colleghi, a conclusione di questa realistica presentazione che rispecchia purtroppo la dolorosa situazione creatasi con l'esodo di oltre trecentomila nostri connazionali si chiede un doveroso atto di riparazione che renda finalmente almeno parziale giustizia agli esuli istriani, fiumani e dalmati che ripetutamente sono stati sacrificati sul piano delle esigenze politiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Corresponsione degli indennizzi definitivi).

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto un indennizzo pari a quattro volte l'importo già percepito.

Per le nuove domande e per quelle non ancora definite si procederà liquidando l'indennizzo sulla base delle disposizioni precedenti di legge ed applicando successivamente il disposto del primo capoverso.

ART. 2.

(Estensione degli aventi diritto all'indennizzo).

Sono ammessi agli indennizzi previsti dalle leggi di cui all'articolo 2 della presente legge anche i cittadini italiani eredi di ex cittadini che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'articolo 19 del Trattato di Pace.

In tal caso, l'indennizzo verrà corrisposto sempreché il defunto sia stato cittadino italiano alla data del 10 giugno 1940 e del 15 settembre 1947 e sia stato titolare di beni, diritti ed interessi in data antecedente il maggio 1945.

L'indennizzo sarà corrisposto anche ai cittadini italiani già residenti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste e che abbiano rinunciato alla residenza dopo la data del 5 gennaio 1956.

ART. 3.

(Valutazione equitativa).

L'indennizzo inerente alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto venir liquidate per mancanza di legittimazione o per insufficienza di prove o per altri motivi, sarà liquidato dalle due commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata fatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa oltre che dall'avente diritto, anche da quattro profughi dei territori ceduti o del vecchio territorio jugoslavo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione mista italo-jugoslava prevista dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1311, nonché i funzionari ed i tecnici che operavano per la stessa, cessano ogni attività.

ART. 4.

(Nuove domande).

Sono valide le domande già presentate.

Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte, potranno venire presentate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interessati che siano cittadini italiani, provenienti dall'estero, tale termine decorre dopo trascorsi sei mesi dalla data del rimpatrio.

ART. 5.

(Snellimento delle liquidazioni).

In deroga alle disposizioni delle precedenti leggi la liquidazione e il pagamento delle somme previste dalla presente legge saranno effettuate direttamente dalle Intendenze di finanza del territorio di residenza degli interessati, alle quali il Ministero del tesoro provvederà a trasmettere la relativa documentazione.

Nei casi in cui la pratica riguardi più persone sarà competente l'Intendenza di finanza del luogo di residenza del primo intestatario della pratica in questione.

Se il primo intestatario è residente all'estero, la competenza è devoluta all'Intendenza di finanza di Roma, tranne diverso accordo fra gli interessati.

Nei casi in cui non si tratti di semplice maggiorazione aritmetica degli indennizzi corrisposti in base alla legge n. 193 del 6 marzo 1968, e così pure nei casi di nuove domande la competenza per la liquidazione è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti, mentre per il pagamento si procederà secondo le disposizioni dei precedenti commi.

Ai componenti le commissioni interministeriali previsti dalle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, e 18

marzo 1958, n. 269, verrà corrisposta una medaglia di presenza di lire ventimila.

Ai commissari residenti fuori Roma verrà corrisposto inoltre il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto per i dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

(Tombe di diritto perpetuo e di famiglia).

L'onere per la conservazione delle tombe di diritto perpetuo e di famiglia situate nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste, di proprietà di cittadini italiani sarà assunto dal Governo italiano.

Il Ministero del tesoro metterà a disposizione dei competenti uffici consolari italiani le somme necessarie per far fronte alla relativa spesa.

Gli aventi diritto dovranno denunciare al Ministero degli affari esteri, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le tombe di cui sono titolari fornendo tutte le informazioni atte ad identificarle.

ART. 7.

(Esenzione tasse di successione).

Gli indennizzi che verranno corrisposti in base alla presente legge agli eredi per successione sono esenti da imposte e contributi.

ART. 8.

(Agevolazioni).

Sono estesi agli aventi diritto presi in considerazione della presente legge le agevolazioni di cui:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sui profughi della Tunisia;

b) all'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra;

c) al quarto comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1050, sui beni di cui all'articolo 79 del Trattato di Pace;

d) all'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui profughi della Tunisia;

e) all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, sui profughi della Libia.

ART. 9.

(Ordine di precedenza).

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

a) mancanza di effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) malattia grave;

c) grave stato di indigenza certificato da un organo pubblico ed a mezzo di idonea attestazione dell'ufficio imposte.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta alla competente Intendenza di finanza.

ART. 10.

(Modalità di pagamento).

Il Ministero del tesoro provvederà ad accreditare correntemente alle competenti intendenze di finanza le somme necessarie per il pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge.

Sono abrogati gli articoli 1, 5 e 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, l'articolo 6 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, e l'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

ART. 11.

(Finanziamento).

All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti e relative riduzioni previste dall'applicazione delle norme indicate dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1965, n. 718; dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, e dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1068.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare con decreto le necessarie variazioni di bilancio.